



GALLEANO & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

20135 MILANO

Corso Lodi 19

tel. 02 59902379

milano@studiogalleano.it

00196 ROMA

Via Flaminia 109

tel. 06 37500612

roma@studiogalleano.it

sergio.galleano@milano.pecavvocati.it

fax 02 59902564

www.studiogalleano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

con istanza di integrazione del contraddittorio

per

PILUSO DONATELLA, nata a [REDACTED], (c.f.: [REDACTED]), residente a [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Galleano del foro di Milano [REDACTED] con domicilio presso il suo studio di Roma, Via Flaminia 109, delega in calce al presente atto

RECAPITI DI LEGGE:

PEC sergio.galleano@milano.pecavvocati.it

c/

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI,

(CF. 97532760580) in persona del Ministro p.t., Via Nomentana n. 2

(00161) Roma rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

SINI DOMINGA, residente in [REDACTED]

E

BONACCORSI Palmira, LAUDADIO Raffaella, CARRIERO Gaetano, FURLANI Tiziana, RICCI Manuela, GIOVANNINI Giuseppe, TRATNIK Vojko, PETRANTONI Gabriella, FORENZA Maria Luigia, BRESSAN Giuseppe, DI CESARE Piero, VIANELLO Oscar, COCCO, Giambattista,

MURA Maria, BARDI Raffaele, ALVARES Francesco, LANZA Ondino, BOETI Luciana, MARZIALI Piero, LEPARULO Annalisa, TRIFONE Giuliano, MONGELLI Marco, TRIFOLLIO Rimedio, FERRARO Luigi, DE TRANE Donato, MARCHIOTTO Severino, FORTUNA Nazzareno, PIRAMIDE Salvatore, MEDICI Ferdinando, DI DOMENICO Annapina, GRIECO Rosetta, ALESSI Francesco, PASQUALI Pietro e MARTORANO Laura

CONTROINTERESSATI contumaci nei precedenti gradi

Per la riassunzione della causa a seguito della sentenza n. 141/23 resa dalla Corte di Appello di Torino, sezione lavoro in data 30.03.23.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 del 06.10.17 iscritto al Tribunale di Biella di seguito riportato in corsivo la ricorrente esponeva quanto segue:-

1. *La ricorrente, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -ramo trasporti- assegnata presso l'ufficio Motorizzazione Civile di Torino – sezione di Biella ed attualmente distaccata temporaneamente (per il periodo 01/04/2017-31/12/2017) presso la sezione di Novara, è stata esclusa dai processi di riqualificazione professionale per gli anni 2009-2010.*
2. *L'esponente premette che il CCNL Ministeri 1998/2001 rivedeva la classificazione dei lavoratori disponendo che le precedenti ex nove categorie venissero raggruppate in tre diverse Aree la A, la B e la C.*
3. *Tuttavia, mentre nelle Aree B e C la contrattazione collettiva aveva individuato diverse posizioni economiche all'interno delle aree, nell'area A non era prevista alcuna differenziazione professionale poiché le declaratorie contrattuali facevano riferimento a mansioni di estrema semplicità, di fatto non più esistenti e, dunque, a profili professionali ormai superati.*
4. *Dunque gli appartenenti all'area A – come l'odierna ricorrente - non hanno potuto prendere parte al processo di rinnovamento ed adeguamento professionale che ha riguardato le altre aree professionali, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento.*
5. *Ciò in ragione del fatto che i passaggi comportavano costi aggiuntivi ai bilanci delle singole amministrazioni e che il ccnl del 1998, all'art. 32, prevedeva che il Fondo unico di amministrazione (FUA) servisse per*

"finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità..."; e l'Amministrazione interpretava tale disposizione nel senso di utilizzare il FUA per i passaggi nell'ambito di ciascuna area ma non per i passaggi tra aree.

6. *La sigla del nuovo contratto collettivo, con effetto 2006-2009, ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree (ora rinominate I, II e III, nelle quali sono confluite rispettivamente le precedenti aree A, B e C) nonché diverse fasce retributive: da F1 a F3 per la prima area, da F1 a F6 per la seconda area e da F1 a F7 per la terza.*

7. *Inoltre, per la ex area A (ora area I), il nuovo contratto, con disposizione transitoria di cui all'art. 36, ha così disposto: "In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 3 del ccnl del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi ccnl".*

8. *In forza di tale disposizione del ccnl, con l'ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è convenuto la "progressione tra la prima e la seconda area ai sensi dell'art. 36 del ccnl: nella misura di euro 143.718,50 per finanziare, con decorrenza 1° ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A al ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS." (doc. 1).*

9. *In una tabella allegata sono stati evidenziati i contingenti numerici destinati al suddetto passaggio (doc. 2).*

10. *Il suddetto accordo integrativo è stato sottoposto al procedimento di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 - lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.*

11. *Con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica del*

20.6.2008 (doc. 3) sono state formulate talune osservazioni, in parte recepite dal Ministero dei Trasporti; con successivo provvedimento del predetto Dipartimento, in data 19.9.2008, si è ancora osservato quanto segue: "... si precisa che le progressioni tra le aree, come rilevato dal Consiglio di Stato con parere n. 3556 del 16 gennaio 2005, sono equiparate alle assunzioni e, pertanto, soggette ai limiti ed alle procedure previste dalla specifica normativa disposta in materia. In relazione a quanto sopra si ritiene che anche ai fini del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno, le procedure di cui all'art. 36 del ccnl vadano assoggettate alla disciplina autorizzatoria di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001" (doc. 4).

12. A completamento delle osservazioni, nel precitato provvedimento si è altresì rappresentato che l'accordo integrativo in esame avrebbe potuto seguire il suo corso, a condizione che lo stesso venisse modificato con la specificazione che, ai fini dell'attivazione dell'art. 36, si provvedeva nei termini suddetti.

13. In seguito a ciò, il Ministero dei Trasporti ha diramato in data 1.12.2008 (doc. 5) un comunicato al personale, precisando che "In data 1° dicembre u.s. è stato sottoscritto l'accordo ora pubblicato, nel quale è stato tra l'altro sancito l'impegno delle parti a rivedersi per stabilire modalità e procedure per i passaggi d'area, qualora le iniziative già attivate consentano di superare i rilievi sopra descritti".

14. Al comunicato è stato allegato il nuovo accordo FUA 2007 contenente la precisazione suddetta.

15. La ricorrente, insieme ad altri colleghi, impugnava dinanzi al TAR la comunicazione al personale del Direttore Generale del personale in data 1.12.2008 (doc. 6), con la quale si bloccava il processo di passaggio del personale dall'area A verso l'area B, in accoglimento dei rilievi fatti dal Dipartimento della Funzione pubblica con comunicazione del 28.6.2008, ribadito con comunicazione 19.9.2008, nonché entrambi tali ultimi provvedimenti.

16. Di fatto i dipendenti del Ministero, contestavano "l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina richiamata dalla Funzione Pubblica vale a dire dell'art. 35, comma 4 del D: Lgs 30.03.2001 n, 165, che subordina l'avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle amministrazioni dello Stato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 39, comma 3, della Legge 27.12.1997 n, 449".

17. Il Tar Lazio nella sentenza (doc. 7) n. 1412/2011 reg. prov. Coll. così

si pronunciava: "Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che le professionalità, ora F1 della seconda area, alle quali il Ministero intimato intende far accedere gli appartenenti alla ex area A (ora prima area), sono estranee alle procedure concorsuali di cui all'art. 97 Cost. e pertanto risulta illegittima la pretesa applicazione della normativa richiamata dalla Funzione pubblica, con conseguente illegittimità degli atti impugnati che devono pertanto essere annullata".

18. *Ciò comportava un annullamento degli atti impugnati e un accoglimento delle richieste dei ricorrenti a vedersi annullare gli atti pregiudizievoli posti in essere dalla Funzione pubblica, ovvero la pretesa di ricondurre le progressioni dall'ex area A (ora prima area) alla posizione iniziale della seconda area (ex area B1), con conseguente, pretestuosa ed illegittima applicazione delle procedure tipiche dei passaggi di area che vengono ricondotti alla fattispecie di nuove assunzioni secondo le ordinarie procedure concorsuali.*

19. *Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza 5414/2012: doc. 8)*

20. *Nel frattempo in data 30 maggio 2011 (doc. 9) presso il Ministero delle Infrastrutture veniva raggiunto un accordo con il quale, preso atto della pronuncia del TAR, si dava avvio alla procedura, specificando però che "Considerando altresì che non è possibile prevedere detti passaggi di Area, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 in quanto agli stessi deve essere attribuita la medesima decorrenza già fissata per le progressioni di area", di cui si dirà oltre.*

21. *In calce a tale accordo, si legge la nota a verbale della UILPA che dichiara di sottoscrivere l'accordo "considerandolo idoneo a regolare la posizione di tutti i lavoratori della ex aerea A, precisando che comunque lo stesso non incide sul diritto dei lavoratori vincitori del ricorso al TAR del Lazio nonché degli altri lavoratori che intendano agire in giudizio a vedersi riconoscere l'integrale anzianità, ai fini giuridici ed economici, del termine stabilito negli accordi originari dell'8 febbraio 2008 e del 14 luglio 2009".*

22. *La Uil, in particolare, con la dizione che si è sopra riportata tra virgolette, faceva riferimento alle procedure per progressioni economiche di cui infra.*

23. *La Funzione pubblica, cui veniva notificato l'accordo del 30 maggio 2011, frapponeva ancora ostacoli al programmato passaggio di area.*

24. *Sicché, considerando la mancata ottemperanza della suesposta*

sentenza, l'odierna ricorrente e gli altri destinatari della procedura di passaggio di area, proponevano il ricorso in ottemperanza contro il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, che si concludeva con l'ordinanza TAR del Lazio n. 8256/2013, con la quale si ordinava la nomina di un commissario "ad acta" il dott. Marcello Arredi e si disponeva il termine di 60 giorni per l'avvio della procedura di passaggio di area dei lavoratori (doc. 10).

25. Il Ministero, con decreto n 597 del 7 novembre 2013, indicava una procedura selettiva, per esami, per la copertura di n. 156 posti riservati al personale dell'Area funzionale prima che aveva proposto il ricorso, da inquadrare, all'esito della prova di esame prevista, nell'area funzionale seconda, fascia economica F1 (doc. 11).

26. Il numero di candidati risultati idonei, tra i quali l'odierna ricorrente, era di 103 unità, 31 unità in meno rispetto al 134 posti disponibili nella seconda area, fascia economica F1.

27. In fase esecutiva della predetta sentenza, la ricorrente, con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 466 del 13.08.2015 veniva inquadrata nell'area funzionale seconda - fascia economica F1 (doc. 12).

28. Il contratto individuale di lavoro nell'area seconda - fascia retributiva F1 sottoscritto in data 19.11.2015, stabiliva la decorrenza degli effetti giuridici del rapporto di lavoro dal 01.01.09 e di quelli economici dal 13.08.15.

29. In data 5.10.15 la ricorrente aveva, nel frattempo, proceduto a richiedere il suo inserimento nel profilo professionale F1, necessariamente a partire dal 1° gennaio 2009 come impostogli dall'Amministrazione.

30. Tale diversa data di inquadramento, rispetto a quella indicata dall'accordo integrativo del 8 febbraio 2008 e che faceva decorrere i passaggi dalla prima alla seconda area dal 1° ottobre 2007, ha di fatto posticipato di un 1 anno e 3 mesi l'inquadramento spettante alla ricorrente.

31. Nel mentre, in data 3.12.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aveva pubblicato un nuovo bando per le progressioni economiche 2009/2010 il n. 58572/2010 per 4299 passaggi di fascia retributiva immediatamente superiore a quella rivestita, per coloro che avevano maturato almeno 2 anni di permanenza nella fascia retributiva di appartenenza (doc. 13).

32. In data 02.08.16, l'odierno convenuto emanava il decreto Direttoriale n. 38 con il quale - in parziale modifica del decreto n. 466/2015 - faceva

decorrere oltre che giuridicamente anche economicamente l'inquadramento nell'Area funzionale seconda – fascia economica F1 dal 1°.01.2009 (doc. 14).

33. Nel mese di gennaio 2017 la ricorrente sottoscriveva il nuovo contratto individuale di lavoro, in forza del quale gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento in F1 decorrono dal 1°.01.09 (doc. 15).

34. Con decreto n. 104 del 28 marzo 2017 veniva disposto il distacco temporaneo, con decorrenza dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017, della ricorrente presso la sezione di Novara dell'ufficio MCT di Torino, "ferma restando l'assegnazione presso la Sezione di Biella" (doc. 16).

MOTIVI DI RICORSO

Pacificamente acclarata la qualifica superiore, l'odierno ricorso ha l'obiettivo di far sì che l'inquadramento ottenuto con la sentenza TAR n. 1412/2011 reg. prov. Coll. venga retrodato alla data del 1°.10.2007 specificatamente indicata dalla procedura di progressione economica impugnata davanti al Giudice Amministrativo.

Ed infatti, nell'ipotesi di accordo integrativo per l'Utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è convenuto la "progressione tra la prima e la seconda area ai sensi dell'art.36 del ccnl: nella misura di euro 143.718,50, per finanziare, con decorrenza dal 1 ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A del ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS."

*La più ampia giurisprudenza amministrativa concorda che "La retrodatazione del provvedimento di inquadramento dell'interessato, che consegue all'annullamento della mancata inclusione dello stesso nella graduatoria dei vincitori di un concorso, costituisce un principio generale in forza del quale l'Amministrazione, al fine di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento, **è tenuta a riportare** - per quanto è possibile - **la***

decorrenza degli effetti del provvedimento di inquadramento al momento in cui essi avrebbero dovuto fisiologicamente dispiegarsi, anche se tale viene adottato in un momento successivo” (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 31/07/2012, n. 7063).

Sempre secondo una consolidata giurisprudenza, gli effetti conformativo e ripristinatorio, derivanti dalla sentenza che annulla la mancata inclusione dell'interessato nella graduatoria dei vincitori di concorso, impongono la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell'inquadramento **alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l'Amministrazione non avesse adottato il provvedimento illegittimo** (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4263; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 8 settembre 2010, n. 32139)

Non si comprendono, dunque, le ragioni per la quali il Ministero, ottemperando alla sentenza del Tribunale Amministrativo abbia optato per retrodatare l'inquadramento della ricorrente alla data del 1.01.2009, quando, invece, la procedura di passaggio tra le aree del 2008 prevedeva, in caso di superamento, un inquadramento nell'area seconda a partire dal 1°.10.2007

La scelta del Ministero di retrodatare l'inquadramento del ricorrente al 1°.01.2009 non poggia su alcun fondamento giuridico o logico.

Tanto meno può giustificarsi con riferimento all'accordo sindacale del 30 maggio 2013.

Ciò per una ragione di fatto e per una di diritto.

La ragione di fatto è rinvenibile nella circostanza che, all'evidenza, si è voluto escludere che i vincitori della causa al Tar potessero concorrere in situazione di parità con gli altri dipendenti e ciò del tutto ingiustificatamente, nonché in modo discriminatorio, poiché in forza degli accordi pregressi (cfr. accordo sindacale 08.02.2008), il riconoscimento della anzianità dal 1°.10.2007, avrebbe consentito loro la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda fascia.

Lo stesso accordo, del resto, adduce a motivo della posticipazione dell'inquadramento proprio quella di far coincidere il loro passaggio alla seconda fascia con le progressioni economiche, laddove pare evidente, invece, la diversità delle fattispecie, una definita da uno specifico accordo del 2008 per i ricorrenti e le progressioni economiche del 2008 e 2009 che riguardavano tutti i lavoratori in forza e, dunque, a maggior ragione anche il ricorrente ed i suoi colleghi.

La seconda, di ordine giuridico, si rifà "alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/2005, n. 27685 [rv. 586049]).

Nella specie è esclusa la volontà di interpretare autenticamente il precedente accordo del 2008, come chiariscono le parti che, infatti, imputano ad un fatto diverso e sopravvenuto, le progressioni economiche indette nel 2010, adducendo la pretesa necessità di coordinare le due, sostanzialmente e cronologicamente diverse, fattispecie del passaggio di area, giustificato dalla particolare situazione dell'area A, descritta in fatto ed alle progressioni economiche valide per tutti i dipendenti.

Se la ricorrente fosse stata correttamente inquadrata così come previsto dal provvedimento del febbraio 2008, avrebbe maturato i due anni nell'area seconda, fascia retributiva F1, requisito che gli avrebbe permesso di concorrere per le progressioni economiche di cui al bando del Ministero del 2010 e di aspirare ad una fascia retributiva ancora superiore, ovvero, area seconda, fascia retributiva F2.

In particolare, una volta ottenuta la suddetta decorrenza giuridica, la ricorrente avrebbe avuto i requisiti (almeno due anni nella posizione di provenienza) per partecipare alla procedura di riqualificazione ed essere inserita nella graduatoria definitiva per la fascia retributiva F2 area seconda con decorrenza 1°.01.2010.

Appare evidente che, qualora alla ricorrente fosse stata riconosciuta la decorrenza prevista dall'accordo del 2008, ne sarebbe derivata la possibilità di concorrere alla selezione per l'accesso alla posizione economica di cui al bando del 2010 per ottenere l'inquadramento nella fascia retributiva F2 seconda area. Ed in base al punteggio attribuito (20,9), la ricorrente avrebbe occupato una posizione utile nella graduatoria redatta per l'accesso alla posizione F2.

A tal proposito è il caso di far presente che la ricorrente se avesse potuto partecipare al bando (se fosse stata ottemperata in maniera corretta la sentenza TAR n. 1412/2011), qualora avesse avuto i requisiti, negati a causa della diversa retrodatazione del suo inquadramento, con i suoi titoli e la sua anzianità di servizio si sarebbe collocata tra i vincitori in graduatoria.

*Ed infatti, nella graduatoria per il passaggio da F1 a F2 (Addetto tecnico) con decorrenza 01.01.2010 sono previsti 35 posti ed il primo dei vincitori risulta aver ottenuto il punteggio 23,6, mentre l'ultimo il punteggio di 16,1 **(doc. 17)**.*

Naturalmente, essendo la graduatoria in corso di continuo aggiornamento, anche a seguito dei provvedimenti giudiziali emessi nelle diverse cause pendenti, solo all'esito dei chiarimenti che l'Amministrazione fornirà in giudizio, sarà possibile individuare esattamente la posizione spettante alla ricorrente (ed i nominativi degli eventuali interessati da chiamare in giudizio, ove ritenuto necessario).

In via subordinata: sul risarcimento del danno da perdita di chance professionali

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse di accogliere le richieste sopra formulate si chiede la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non cagionati alla ricorrente in ragione della c.d. "perdita di chance" subita, la cui risarcibilità è oramai pacificamente ammessa dai giudici di merito e di legittimità.

In primis, quella più evidente, è la perdita della possibilità di partecipare al bando per le progressioni economiche del 2010 che gli avrebbe permesso ad oggi un inquadramento nella più alta fascia retributiva F2. Ed infatti, solo la mancanza della permanenza per due anni nella fascia F1 – che si sarebbe verificata se la lavoratrice fosse stata correttamente inquadrata a partire dal 1°.10.2007 – non gli ha consentito di raggiungere un tale obiettivo!

La giurisprudenza rivela che la "chance" consiste nella mera possibilità di conseguire la promozione a seguito della positiva partecipazione al concorso e va considerata come un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché è onere del preteso creditore dimostrare, pur se solo in modo presuntivo, il danno conseguente alla lesione di tale "chance", tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzii i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato (proprio come ha dimostrato l'odierna ricorrente con l'indicazione del punteggio che avrebbe conseguito) mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole (così Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852; Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752 e Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2004, n. 22524).

Esponenza pertanto le seguenti conclusioni:

In via principale

1. **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a vedersi inquadrata ad ogni effetto giuridico, nell'area seconda, fascia retributiva F1 a partire dal 1°.10.07 o da altra data che il Giudice riterrà di giustizia;
2. per l'effetto **ordinare** all'Amministrazione convenuta di procedere all'inquadramento della ricorrente ad ogni effetto giuridico, nell'area seconda, fascia retributiva F1 a partire dal 1°.10.07 o da altra data che il Giudice riterrà di giustizia;
3. inoltre, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a concorrere alla selezione per l'accesso alla posizione economica F2 ed a concludere il relativo iter di cui al concorso del 2010;
4. per l'effetto **ordinare** all'Amministrazione convenuta di procedere all'inserimento della ricorrente, ad ogni effetto giuridico ed economico, nell'area seconda, fascia retributiva F2, a partire dal 1°.01.2010 o da altra data che il Giudice riterrà di giustizia.
5. per l'effetto, **condannare** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al pagamento delle suddette differenze retributive.

In via subordinata

6. **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere risarcita per la perdita della "chance" in seguito alla mancata partecipazione al successivo concorso del 2010 per le progressioni economiche.
7. per l'effetto **condannare** il Ministero al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificato in via equitativa e commisurato al grado di probabilità del risultato favorevole che risulta dimostrato dal punteggio che la ricorrente avrebbe conseguito.
8. Con rivalutazione e/o interessi.
9. Spese rifuse.

(doc. 01)

Si costituiva l'allora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e *chiedeva preliminarmente di dichiarare il difetto di giurisdizione e in subordine insisteva per il rigetto nel merito di tutte le domande proposte ex adverso. Con vittoria di spese, compensi ed onorari. (doc.02).*

Con sentenza n. 133/22 del 27.10.22 il Tribunale di Biella, in parziale accoglimento del ricorso condannava l'amministrazione a risarcire la dipendente del danno patrimoniale per non aver potuto partecipare alla procedura per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2 indetta per il 2009-2010 con una somma pari alla differenza fra le retribuzioni che avrebbe percepito dal 1° gennaio 2010 alla data di presentazione del ricorso qualora fosse stata inquadrata nella fascia retributiva F2 dell'area II e le retribuzioni da lei effettivamente percepite nel medesimo periodo, oltre interessi come per legge **(doc.3)**.

Con ricorso in appello del 30.12.22, l'allora Ministero delle Infrastrutture e trasporti impugnava la indicata sentenza contestando nel merito la sussistenza di qualsiasi responsabilità ed eccependo in via principale e preliminare la carenza di giurisdizione del g.o. (in luogo di quella esclusiva e di merito del g.a.), anche in riferimento all'accolta domanda risarcitoria, ritenendo che il primo giudice avesse malinterpretato la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di riparto di giurisdizione nell'ambito del giudizio di ottemperanza e avesse così violato l'art. 112, co. 3 Dlgs n. 104/10 (codice del processo amministrativo) in forza del quale *"può essere proposta, anche in unico grado, dinanzi al giudice dell'ottemperanza [...] azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione"* **(doc.4)**.

Con istanza di integrazione del contraddittorio del 26.01.23 il Ministero chiedeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 151 cpc nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci nel giudizio in primo grado; dopo che il contraddittorio veniva regolarmente integrato, si costituiva la sig.ra Piluso con memoria difensiva di seguito riportata in carattere corsivo:-

Sulla giurisdizione

L'odierno appellato nel ricorso in primo grado aveva chiesto la retrodatazione dell'inserimento nell'area II, inserimento originariamente previsto

nell'accordo integrativo sottoscritto dalle parti sociali l'08.02.08 con decorrenza 01.10.07, ma riconosciuto dall'amministrazione con diversa e successiva decorrenza giuridica, ovvero dal 01.01.09.

Oggetto del presente giudizio era quindi la rettifica della data di decorrenza del nuovo inquadramento nell'area II, F1, a partire dal 01.10.07 che avrebbe consentito all'appellante il diritto a concorrere alla procedura per l'accesso alla posizione economica F2 della stessa area, procedura tenutasi nel 2010 (conclusioni 3 e 4 del ricorso ex art. 414 cpc), con ogni conseguenza retributiva (conclusioni 4 e 5 del ricorso ex art. 414 cpc).

Non a caso, il giudizio di ottemperanza al giudicato del TAR Lazio era già stato esperito e deciso, come ricorda lo stesso appellante a pag. 9 dell'atto di appello.

Si tratta di domande attinenti quindi, nel presente giudizio, alle modalità della procedura alla quale Ministero era già stato ordinato di procedere da parte del TAR, dunque non rientranti nel giudizio di ottemperanza ormai concluso e, pertanto, di competenza del giudice ordinario.

Eseguito il provvedimento del giudice amministrativo attraverso l'avvio della procedura di passaggio all'area superiore B dei 156 allora ricorrenti in sede amministrativa, poi esteso dall'amministrazione appellante a tutti gli appartenenti all'area A, cessa la competenza del giudice amministrativo.

Quanto invece alle modalità di esecuzione del passaggio, le quali non formavano oggetto del precedente giudizio avanti al giudice amministrativo, che riguardava unicamente la rimozione del divieto proveniente dalla funzione pubblica (anch'essa, non a caso, evocata in quel giudizio) all'avvio della procedura, la competenza non può che essere del giudice ordinario, posto che la procedura selettiva consiste in un'attività tipica dell'amministrazione quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 165/2001.

Non a caso, le modalità di passaggio – e, segnatamente, la data di decorrenza dello stesso – sono state stabilite sulla scorta di un "accordo sindacale", dunque nel corso di un'attività di confronto in sede collettiva che esula dai comportamenti autoritativi della P.A. e rientra pienamente in quelli della pubblica amministrazione nella sua veste di datore di lavoro ai sensi del già citato art. 2 del d.lgs. 165/2001.

Sul punto si ribadisce quanto espresso dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che "in tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto

mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziali in favore del candidato che a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo"(cfr. Cass. n. 27277/11; Trib. La Spezia sent. n. 144/18).

Inoltre, come statuito dalla Cass. (Sez. Unite sent. n. 32626/18 allegata), in un caso analogo alla presente fattispecie "quanto alla censura secondo cui la doglianza relativa all'inquadramento avrebbe investito in modo diretto il contenuto di atti a carattere generale [...] con la conseguenza della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso in ottemperanza non avesse investito in alcun modo profili organizzatori generali e cioè il legittimo esercizio di un generale potere organizzativo da parte delle amministrazioni [...] con la conseguenza che non venendo in rilievo alcun esercizio o mancato esercizio di un potere amministrativo, anche di tipo organizzatorio, ma semplicemente un atto gestorio del rapporto di natura privatistica, non sussisteva la giurisdizione amministrativa".

Sul punto si è espresso, più di recente anche il Tar Lazio, in un ricorso afferente al rapporto di lavoro del funzionario statale civile deducendo che "in tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al G.O., ai sensi del predetto art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, concerne tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di una serie di rapporti di lavoro tra i quali quelli riguardanti il personale della carriera prefettizia, cui appartengono ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 139 del 2000, i prefetti, i vice-prefetti e i vice-prefetti aggiunti (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 11 ottobre 2007, n. 312).

Pertanto, non appartiene alla giurisdizione amministrativa il ricorso afferente al rapporto di lavoro del funzionario statale civile, non appartenente a una delle categorie non contrattualizzate di cui al D.Lgs. 165/2001, alla quale la ricorrente non appartiene non essendo inserita nei ruoli della carriera prefettizia, come si vedrà infra [...].

Si rileva infatti che la ricorrente non risulta incardinata nei ruoli della carriera prefettizia bensì nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero

dell'interno quale personale contrattualizzato, non rientrante tra il personale pubblico che il D.Lgs. n.165/2001 esclude dalla privatizzazione (personale della carriera prefettizia); inoltre la presente controversia ha ad oggetto nella sostanza l'accertamento sulla sussistenza di diritti [...].

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sui gravami in epigrafe, così dispone:

- dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e il primo atto recante motivi aggiunti (sub 1 e 2 in epigrafe) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica quale giudice munito di giurisdizione sulla relativa controversia il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di cui all'art. 11, comma 2 del c.p.a.; (cfr. sent. Tar. Lazio n. 11308/22 del 29.08.22 allegata).

Alla luce di un siffatto consolidato orientamento, applicabile al caso di specie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e pertanto si conclude per la piena correttezza della pronuncia di primo grado.

Nel merito

Anche nel merito la decisione è corretta.

Per quanto concerne il merito si richiama integralmente a quanto già argomentato nel ricorso introduttivo.

La domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'inquadramento nell'area seconda fascia retributiva F1 a partire dal 1°.10.2007 è fondata, come del resto l'ulteriore domanda volta ad ottenere la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda area.

Ed infatti, il Tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza 297/2018, Baldassarre c/ Ministero delle Infrastrutture, dopo un'attenta disamina della identica fattispecie de qua e dei documenti allegati accoglieva totalmente il ricorso.

Di seguito così veniva sintetizzata la vicenda processuale da qual giudice:

*"Per quanto attiene al merito, risulta provato documentalmente che: **a)** Il CCNL Ministeri 1998/2001 ha rivisto la classificazione dei lavoratori disponendo che le precedenti ex nove categorie venissero raggruppate in tre diverse Aree la A, la B e la C, senza che all'interno dell'area A fosse stata prevista alcuna differenziazione professionale: motivo per il quale gli appartenenti all'area A, come l'odierna ricorrente, non hanno potuto*

prendere parte al processo di rinnovamento ed adeguamento professionale che ha riguardato le altre aree professionali, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento; **b)** Il nuovo CCNL valevole per gli anni 2006-2009 ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree (ora rinominate I,II e III, nelle quali sono confluite rispettivamente le precedenti aree A, B e C) nonché diverse fasce retributive: da F1 a F3 per la prima area, da F1 a F6 per la seconda area e da F1 a F7 per la terza, prevedendo per la ex area A (ora area I), con disposizione transitoria di cui all'art.36 che: "In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 3 del ccnl del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi ccnl"; **c)** sulla base di tale disposizione del ccnl, con l'ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è stabilita la "progressione tra la prima e la seconda area ai sensi dell'art. 36 del ccnl: nella misura di euro 143.718,50 per finanziare, con decorrenza 1° ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A) al CCNL, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS."; **d)** Il suddetto accordo integrativo è stato sottoposto al procedimento di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 – lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che in data 19.9.2008 osservava: "... si precisa che le progressioni tra le aree, come rilevato dal Consiglio di Stato con parere n. 3556 del 16 gennaio 2005, sono equiparate alle assunzioni e, pertanto, soggette ai limiti ed alle procedure previste dalla specifica normativa disposta in materia. In relazione a quanto sopra si ritiene che anche ai fini del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno, le procedure di cui all'art. 36 del ccnl vadano assoggettate alla disciplina autorizzatoria di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001"; **e)** In seguito il Ministero dei Trasporti diramava in data 1.12.2008 un comunicato al personale in cui era precisato che "In data 1° dicembre u.s. è stato sottoscritto

*l'accordo ora pubblicato, nel quale è stato tra l'altro sancito l'impegno delle parti a rivedersi per stabilire modalità e procedure per i passaggi d'area, qualora le iniziative già attivate consentano di superare i rilievi sopra descritti" ed al quale veniva allegato il nuovo accordo FUA 2007 contenente la precisazione suddetta; **f)** I ricorrenti che , insieme ad altri colleghi, abbiano impugnato dinanzi al TAR la suddetta comunicazione al personale del Direttore Generale del personale in data 1.12.2008 con la quale si bloccava il processo di passaggio del personale dall'area A verso l'area B, in accoglimento dei rilievi fatti dal Dipartimento della Funzione pubblica, contestando in particolare "l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina richiamata dalla Funzione Pubblica vale a dire dell'art. 35, comma 4 del D: Lgs 30.03.2001 n,165, che subordina l'avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle amministrazioni dello Stato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 39, comma 3, della Legge 27.12.1997 n,449"; **g)** Il Tar Lazio con sentenza n. 1412/2011 annullava gli atti impugnati accogliendo le richieste dei ricorrenti a vedersi annullare gli atti pregiudizievoli posti in essere dalla Funzione pubblica, ovvero la pretesa di ricondurre le progressioni dall'ex area A (ora prima area) alla posizione iniziale della seconda area (ex area B1), con conseguente, pretestuosa ed illegittima applicazione delle procedure tipiche dei passaggi di area che vengono ricondotti alla fattispecie di nuove assunzioni secondo le ordinarie procedure concorsuali , sentenza questa che veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 5414/2012; **h)** In data 30 maggio 2011 presso il Ministero delle Infrastrutture veniva raggiunto un accordo con il quale, preso atto della pronuncia del TAR, si dava avvio alla procedura, ma la Funzione pubblica frapponeva ancora ostacoli al programmato passaggio di area; **i)** Stante la mancata ottemperanza alla sentenza del TAR, gli odierni ricorrenti insieme agli altri destinatari della procedura di passaggio di area, proponevano quindi ricorso in ottemperanza contro il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, che si concludeva con l'ordinanza TAR del Lazio n. 8256/2013, con la quale si ordinava la nomina di un commissario "ad acta" il dott. Marcello Arredi e si disponeva il termine di 60 giorni per l'avvio della procedura di passaggio di area dei ricorrenti; **l)** Il Ministero, con decreto n 597 del 7 novembre 2013, indiceva allora una procedura selettiva, per esami, per la copertura di n. 156 posti riservati al personale dell'Area funzionale prima che aveva proposto il ricorso, da inquadrare, all'esito della prova di esame prevista, nell'area funzionale seconda, fascia economica F1 e il numero di candidati risultati idonei, tra*

*i quali l'odierno ricorrente, era di 103 unità, 31 unità in meno rispetto al 134 posti disponibili nella seconda area, fascia economica F1; **m)** In esecuzione della predetta sentenza, i ricorrenti, con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 466 del 13.08.2015, venivano quindi inquadrati nell'area funzionale seconda - fascia economica F1 ed i contratti individuali di lavoro nell'area seconda - fascia retributiva F1 sottoscritti in data 19.11.2015 stabilivano la decorrenza degli effetti giuridici del rapporto di lavoro dal 01.01.09 e di quelli economici dal 13.08.15; **n)** In data 5.10.15 i ricorrenti richiedevano il loro inserimento nel profilo professionale F1, necessariamente a partire dal 1° gennaio 2009 come impostogli dall'Amministrazione, ma tale diversa data di inquadramento, rispetto a quella indicata dall'accordo integrativo del 8 febbraio 2008 che faceva decorrere i passaggi dalla prima alla seconda area dal 1° ottobre 2007, posticipava di fatto di un 1 anno e 3 mesi l'inquadramento spettante ai ricorrenti; **o)** In data 3.12.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicava un nuovo bando per le progressioni economiche 2009/2010 il n. 58572/2010 per 4299 passaggi di fascia retributiva immediatamente superiore a quella rivestita, per coloro che avevano maturato almeno 2 anni di permanenza nella fascia retributiva di appartenenza e in data 10.12.2010 i ricorrenti presentavano al Ministero domanda cautelativa di partecipazione alle procedure selettive di cui al bando del 2010 per l'inquadramento nella fascia retributiva immediatamente superiore (Area II – da F1 a F2), profilo professionale di "Addetto tecnico"; **p)** In data 02.08.16 il Ministero convenuto emanava il decreto Direttoriale n. 38 con il quale – in parziale modifica del decreto n. 466/2015 – faceva decorrere oltre che giuridicamente anche economicamente l'inquadramento nell'Area funzionale seconda – fascia economica F1 dal 1.01.2009; **q)** Nell'anno 2017, i ricorrenti sottoscrivevano dei nuovi contratti individuali di lavoro, in forza dei quali gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento in F1 decorrevano dal 1.01.2009".*

Pertanto, il giudice di Pescara ha ritenuto correttamente che la lavoratrice avesse diritto alla retrodatazione del proprio inquadramento giuridico alla data del 1°10.2007 sulla base dell'accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008.

Il Tribunale a tal proposito ha infatti statuito che:

«Ritiene il giudicante che la ricorrente abbia diritto alla retrodatazione all'1/10/2007, come indicato dalla procedura di progressione economica impugnata davanti al G.A., del proprio inquadramento, ottenuto con la

citata sentenza del TAR n.1412/2011 sulla base dell'accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8/2/2008.

Tale retrodatazione dell'inquadramento, conseguente all'annullamento della mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori di concorso, costituisce attuazione del principio generale in forza del quale l'Amministrazione, al fine di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento, è tenuta a riportare la decorrenza degli effetti del provvedimento di inquadramento al momento in cui gli stessi avrebbero dovuto fisiologicamente dispiegarsi.

Si impone, pertanto, la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell'inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l'Amministrazione non avesse adottato il provvedimento illegittimo (conf.: Cons.Stato sez. IV n.4263/2007; TAR Lazio sez.III n.32139/2010)».

Ed ha di conseguenza ritenuto illegittimo il comportamento del Ministero affermando che:

«Appare, in buona sostanza, non corretta la decisione del Ministero di retrodatare l'inquadramento della ricorrente all'1/9/2009, allorquando la procedura di passaggio tra le aree del 2008 prevedeva in caso di superamento, l'inquadramento nell'area seconda a partire dall'1/10/2007. In tal modo, si è di fatto impedito ai vincitori della causa dinnanzi al TAR, e tra essi alla ricorrente, di poter concorrere in situazione di parità con gli altri dipendenti, in modo del tutto ingiustificato, poiché il riconoscimento dell'anzianità dall'1/10/2007 avrebbe consentito alla stessa di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda fascia.

Se la ricorrente fosse stata correttamente inquadrata, così come previsto dal provvedimento del febbraio 2008, avrebbe maturato l'anzianità di 2 anni nell'area seconda, fascia retributiva F1, requisito che le avrebbe permesso di concorrere per le progressioni economiche di cui al bando del 2010 e di aspirare perfino alla fascia retributiva superiore, ovvero area seconda fascia retributiva F2, stando anche al punteggio conseguito (25,9)».

Ebbene, come evidenziato nel ricorso ex art. 414 c.pc. il nuovo CCNL 2006-2009 per la ex area A (ora area I), con disposizione transitoria di cui all'art. 36, ha così disposto: "In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di

riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 3 del ccnl del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi ccnl".

Ed infatti, per il personale dell'area A fino al ccnl 2006-2009 non era prevista alcuna differenziazione professionale e solo a seguito del nuovo contratto collettivo, che ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree - rinominate I (ex A), II (ex B) e III (ex C), sono state previste all'interno della suddetta area diverse fasce retributive - da F1 a F3, fasce retributive che al contrario sono sempre esistite per le altre aree professionali (B e C).

La ratio della disposizione contrattuale sopra richiamata aveva, dunque, quale scopo quello di provvedere finalmente alla riqualificazione professionale del personale dell'area A, riqualificazione che negli anni passati aveva riguardato esclusivamente i lavoratori inquadrati nelle altre aree (B e C).

In forza dell'art. 36 del ccnl, con l'ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è convenuto sul punto quanto segue: "progressione tra la Prima e la Seconda Area ai sensi dell'art. 36 del CCNL: nella misura di euro 143.718,50 per finanziare, con decorrenza 1° ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A al ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS."

Le parti, dunque, con la stipula dell'accordo integrativo dell'8 febbraio 2008 avevano individuato gli elementi fondamentali per dare attuazione al passaggio dalla I alla II area, ovvero, le risorse finanziarie (€ 143.718,50), la decorrenza giuridica (1 ottobre 2007) ed i requisiti in possesso del personale (previsti dal CCNL), rimandando a successivi atti di organizzazione decisi sempre con le organizzazioni sindacali esclusivamente per i criteri e le modalità di svolgimento di detto passaggio d'area.

Pertanto, i successivi atti avrebbero dovuto indicare solo il sistema di valutazione del personale partecipante alla progressione (criteri) e l'iter che avrebbe dovuto seguire il relativo procedimento (modalità) e non modificare assolutamente la decorrenza dell'inquadramento già concordata.

Il suddetto accordo integrativo è stato sottoposto al procedimento di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 – lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con due distinti provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica (prov. del 20.6.2008 e del 19.9.2008 – V. docc. 3 e 4 ricorso ex art. 414 c.p.c.) veniva osservato che le progressioni tra le aree in questione (da area A ad area B) erano equiparate alle assunzioni e dunque le procedure di cui all'art. 36 del ccnl andavano assoggettate alla disciplina autorizzatoria di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'accordo integrativo dell'8 febbraio 2008, avrebbe potuto seguire il suo corso, a condizione che lo stesso venisse modificato con la specificazione che, ai fini dell'attivazione dell'art. 36, si provvedeva alle progressioni tra le aree nei termini indicati nei richiamati provvedimenti, ovvero, mediante le procedure di cui all'art. 35 citato.

In seguito a ciò, il Ministero dei Trasporti ha diramato in data 1°12.2008 un comunicato al personale, precisando che "In data 1° dicembre u.s. è stato sottoscritto l'accordo ora pubblicato, nel quale è stato tra l'altro sancito l'impegno delle parti a rivedersi per stabilire modalità e procedure per i passaggi d'area, qualora le iniziative già attivate consentano di superare i rilievi sopra descritti" ed al comunicato veniva allegato il nuovo accordo FUA 2007 contenente la precisazione suddetta.

Come riportato in atti parte appellata, veniva impugnata dinanzi al TAR la comunicazione al personale del Direttore Generale del personale del 1°12.2008, con la quale si bloccava il processo di passaggio del personale dall'area A verso l'area B, in accoglimento dei rilievi fatti dal Dipartimento della Funzione pubblica con comunicazione del 28.6.2008, ribadito con comunicazione del 19.9.2008, nonché entrambi tali ultimi provvedimenti, contestando l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina richiamata dalla Funzione Pubblica, vale a dire, quella prevista dall'art. 35, comma 4, D. Lgs. 165/2001.

Il Tar Lazio con sentenza n. 1412 del 15.02.2011, poi passata in giudicato, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava gli atti impugnati.

A seguito di tale decisione, con l'annullamento degli atti impugnati e l'accoglimento delle richieste dei ricorrenti, venivano pertanto rimossi i vincoli posti dalla Funzione pubblica che, considerando le progressioni tra la Prima e la Seconda area come nuove assunzioni, aveva del tutto illegittimamente ritenuto di applicare alle stesse le regole vigenti per le ordinarie procedure concorsuali.

Ciò comportava il venir meno della condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo FUA 2007 siglato in data 8.2.2008 e l'attuazione dello stesso nella parte in cui venivano previsti i passaggi tra la Prima e la Seconda area ai sensi dell'art. 36 del CCNL, una volta decisi i criteri e le modalità di svolgimento delle progressioni, con la medesima decorrenza giuridica stabilita contrattualmente, ovvero, dalla data del 1° ottobre 2007.

Si osserva che lo stesso accordo stipulato in data 1° 12.2008 intervenuto a seguito dei provvedimenti della Funzione pubblica e della comunicazione del Direttore Generale del personale avvenuta in pari data, sul punto stabiliva testualmente che "Per quanto riguarda i passaggi tra le fasce del personale inquadrato nell'area A, le parti, qualora le iniziative già attivate per procedere ai passaggi dall'area A all'area B, in applicazione dell'art. 36 del contratto collettivo, consentono di superare il rilievo formulato in proposito dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, concordano di rivedersi al fine di stabilire le modalità e procedure del citato passaggio, fermo restando che le risorse da utilizzare non superano quelle già concordate per il passaggio tra le fasce".

Anche nell'accordo del 1° dicembre 2008 rimane, quindi, ferma la volontà delle parti di dare seguito a quanto statuito con l'accordo dell'8 febbraio 2008 in merito ai passaggi dall'area A all'area B con la decorrenza ivi prevista.

L'accordo del 8 febbraio 2008, più volte richiamato in atti successivi, non può ritenersi pertanto una mera ipotesi priva di qualsiasi efficacia, in quanto, col venir meno degli atti pregiudizievoli posti in essere dalla Funzione pubblica, ovvero, la pretesa di ricondurre le progressioni dall'ex area A (ora prima area) alla posizione iniziale della seconda area (ex area B1), con conseguente, pretestuosa ed illegittima applicazione delle procedure tipiche dei passaggi di area che vengono ricondotti alla fattispecie di nuove assunzioni secondo le ordinarie procedure concorsuali, è venuta meno la causa ostativa al suo perfezionamento.

Pacificamente acclarata la qualifica superiore conseguita dalla signora Piluso, scopo del ricorso ex art. 414 c.p.c è quello di far sì che l'inquadramento ottenuto a seguito dell'annullamento degli atti ostativi da parte della sentenza TAR n. 1412/2011 venga retrodato alla data del 1°.10.2007.

La giusta decorrenza giuridica dell'inquadramento come già evidenziato è infatti quella prevista nell'accordo dell'8 febbraio 2008, vale a dire, il 1° ottobre 2007 e non, come ritenuto dal Ministero, il 1° gennaio 2009.

Ne possono essere condivise le argomentazioni del Ministero, in base alle quali sarebbe stato corretto inquadrare parte appellata nell'area II, F1, a partire dal 1° gennaio 2009, perché così stabilito dal successivo accordo del 30 maggio 2011.

Ciò per una ragione di fatto e per una di diritto.

La ragione di fatto è rinvenibile nella circostanza che, all'evidenza, si è voluto escludere che i vincitori della causa al Tar potessero concorrere in situazione di parità con gli altri dipendenti e ciò del tutto ingiustificatamente, nonché in modo discriminatorio, poiché in forza degli accordi pregressi (cfr. accordo sindacale 08.02.2008), il riconoscimento della anzianità dal 1°.10.2007, avrebbe consentito loro la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda fascia.

Lo stesso accordo, del resto, adduce a motivo della posticipazione dell'inquadramento proprio quella di far coincidere il loro passaggio alla seconda fascia con le progressioni economiche, laddove pare evidente, invece, la diversità delle fattispecie, una definita da uno specifico accordo del 2008 per il ricorrente e le progressioni economiche del 2008 e 2009 che riguardavano tutti i lavoratori in forza e, dunque, a maggior ragione anche l'allora ricorrente ed i suoi colleghi.

La seconda, di ordine giuridico, si rifà "alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/2005, n. 27685 [rv. 586049]).

Nella specie è esclusa la volontà di interpretare autenticamente il precedente accordo del 2008, come chiariscono le parti che, infatti, imputano ad un fatto diverso e sopravvenuto, le progressioni economiche indette nel 2010, adducendo la pretesa necessità di coordinare le due, sostanzialmente e cronologicamente diverse, fattispecie del passaggio di area, giustificato dalla particolare situazione dell'area A (ora area I), descritta in atti ed alle progressioni economiche valide per tutti i dipendenti.

Ed infatti, in calce a tale accordo, si legge la nota a verbale della UILPA che dichiara di sottoscrivere l'accordo "considerandolo idoneo a regolare la posizione di tutti i lavoratori della ex area A, precisando che comunque lo stesso non incide sul diritto dei lavoratori vincitori del ricorso al TAR del Lazio nonché degli altri lavoratori che intendano agire in giudizio a vedersi riconoscere l'integrale anzianità, ai fini giuridici ed economici, del termine stabilito negli accordi originari dell'8 febbraio 2008 e del 14 luglio 2009".

Oltretutto, l'accordo integrativo del 30 maggio 2011 per il passaggio del personale dalla I alla II area, in base a quanto riportato nell'accordo dell'8 febbraio 2008, dallo stesso richiamato, che rimandava a successivi atti organizzativi solo per l'indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle progressioni, vale a dire, per la definizione del sistema di valutazione del personale partecipante alla progressione e dell'iter che avrebbe dovuto seguire il relativo procedimento, non avrebbe dovuto né potuto modificare la decorrenza dell'inquadramento già concordata.

Si sottolinea, inoltre, che la copertura finanziaria necessaria per il passaggio dall'area I all'area II è stata addirittura inferiore a quella per il passaggio tra le fasce.

Ed infatti, si legge testualmente nell'accordo del 30 maggio 2011 che "l'importo a suo tempo stanziato dai relativi accordi per la progressione tra le aree è inferiore a quello successivamente stanziato per le sopra indicate progressioni nelle fasce e che pertanto l'ottemperanza alla sentenza non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione".

Si evidenzia, comunque, che il Ministero nelle proprie difese in primo grado non ha mai sostenuto che il riconoscimento della decorrenza giuridica nell'area II, F1, a partire dal 1° ottobre 2007 avrebbe comportato per l'amministrazione oneri aggiuntivi. Al contrario l'amministrazione nella propria memoria difensiva (V. p. 4) ha confermato che "il costo delle due procedure è praticamente identico".

Oltretutto nelle domande svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed accolte dal Tribunale veniva chiesto esclusivamente il riconoscimento del "diritto della ricorrente a vedersi inquadrata ad ogni effetto giuridico, nell'area seconda, fascia retributiva F1 a partire dal 1°.10.2007", senza alcuna pretesa di differenze retributive.

Per quanto sopra, appare evidente che la sentenza in questa sede impugnata dal MIT ha legittimamente riconosciuto a parte appellata non tanto il diritto alla corretta retrodatazione del proprio inquadramento giuridico nell'area II, F1, a partire dal 1° ottobre 2007 ed il conseguente diritto di partecipare alle procedure selettive per le progressioni economiche per l'anno 2010 per il passaggio nella posizione economica F2 della medesima area, bensì il risarcimento del danno consistente nelle differenze retributive conseguenti al comportamento datoriale.

*Il minus riconosciuto non forma oggetto di appello incidentale (**doc.5**).*

La Corte di Appello di Torino, decideva la causa, con la sentenza n. 141/2023 del 30.03.2023 (**doc.6**) così statuendo:-

In accoglimento dell'appello,

dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario anche con riferimento alla domanda risarcitoria prospettata nelle conclusioni del ricorso introduttivo sussistendo la giurisdizione del Giudice amministrativo;

compensa le spese del presente grado di giudizio.

Motivava in particolare deducendo che:

2. La preliminare eccezione di carenza di giurisdizione è fondata e meritevole di accoglimento.

2.1. Il tenore dell'art. 112, co. 2, c.p.a. attesta la natura verificatoria del giudizio di ottemperanza circa la corretta esecuzione del giudicato amministrativo e «delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice ordinario» e, coerentemente, attribuisce al g.a. (come conferma anche l'art. 113, co. 1, c.p.a. sotto la specie della competenza) la giurisdizione di merito su tutte le possibili materie interessanti il procedimento esecutivo (anche quelle che, in ambito cognitorio, sarebbero devolute al g.o.), comprese, segnatamente, le pretese risarcitorie che, a norma, come s'è detto, dal co. 3 dell'art. 112 c.p.a., derivino dalla (o siano comunque connesse con la) «mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione» (sottolineatura dell'estensore). In verità, prima ancora della comparsa dell'art. 112 c.p.a.,

le Sezioni Unite della Suprema Corte erano intervenute sul "vecchio" (e in parte corrispondente) art. 37 l. n. 1034/71, già recante la disciplina del giudizio di ottemperanza, precisando che l'oggetto di tale azione (o, secondo la dizione normativa, dei «ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria») consisteva, riguardo al giudicato amministrativo e al riparto cognitorio tra g.a. e g.o., «nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, [sicché] il giudice dell'esecuzione [scilicet: dell'ottemperanza, n.d.e.] è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo» (Cass., sez. un., n. 27277/11).

Detto altrimenti, la giurisdizione esclusiva del g.a. sarebbe venuta meno (con conseguente 'riattivazione' delle consuete regole ripartitorie con il g.o.) quando il giudizio di ottemperanza non si fosse limitato «a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato», ma avesse dovuto affrontare e risolvere questioni controverse «la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione» e adottare perciò «una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione».

2.2. Ritiene il Collegio che questa statuizione sia utile per consentire l'accoglimento dell'appello.

In effetti, il giudicato di cui alla sentenza n. 1412/11 del T.A.R. Lazio (definitivamente confermata dal Consiglio di Stato) aveva accertato l'illegittimità del provvedimento del 1°/12/2008 di blocco della procedura concorsuale esecutiva dell'accordo dell'8/02/2008, ritenendo che essa non dovesse essere espletata secondo le regole proprie delle procedure di nuova assunzione ex art. 35 d.lgs. n. 165/01 in quanto «improprio e illogico fare riferimento, per la progressione tra le aree in esame, alle procedure concorsuali per le

nuove assunzioni. Pertanto inapplicabile risulta, alle progressioni tra le aree in parola, la disciplina stabilita in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, con conseguente invalidità degli atti oggetto del presente gravame [dato che] il "passaggio interno" è ipotizzabile non solo nell'ambito della stessa categoria professionale, ma anche da una categoria all'altra» (pagg. 10 e 11).

Se è vero, da un lato, che questa sentenza non si era pronunciata ex professo sulla decorrenza dell'inquadramento dei lavoratori e delle lavoratrici che avessero superato la selezione interna, è anche vero, dall'altro, che essa, riferendosi espressamente all'accordo dell'8/02/2008 (che si era così "sbloccato" rispetto all'illegittimo provvedimento ministeriale del 1°/12/2008), non poteva non avere tenuto presente, per forza di cose, anche il suo art. 4, lett. b), ov'era espressamente previsto che il passaggio di area sarebbe avvenuto «con decorrenza 1° ottobre 2007» – cosa abbastanza ovvia, dal momento che, come condivisibilmente (e incontestatamente) affermato dal primo Giudice, «se il ministero non avesse illegittimamente bloccato la procedura per il passaggio di area, il reinquadramento della parte ricorrente sarebbe avvenuto in conformità all'accordo integrativo [dell'8/02/2008] per l'utilizzo del FUA, i.e. con decorrenza 1° ottobre 2007» (sentenza, pag. 4).

La successiva ordinanza n. 8256/13 del T.A.R. Lazio, prendendo atto di ciò, aveva quindi disposto che il commissario ad acta nominato in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 9742/11 dello stesso T.A.R. avviasse «il procedimento di passaggio degli istanti verso la seconda area (ex area B), con conseguenti interventi sostitutivi del commissario in presenza di attività non eseguite dall'Amministrazione, e comunque necessarie alla procedura di passaggio di area» (pag. 6) – dunque, senza che in questa serie procedimentale fosse insorta alcuna necessità di affrontare questioni controverse «la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione», né di «adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione».

2.3. Per un verso, quindi, quand'anche sia da ritenersi esauriente e ancora attuale tale pronuncia di legittimità, non ci sarebbe comunque spazio per ritagliare nella fattispecie la giurisdizione del g.o. in carenza dei presupposti individuati dalla Suprema Corte; per altro verso, la stessa statuizione potrebbe ritenersi superata proprio alla luce del sopravvenuto disposto dell'art. 112, co. 3, c.p.a. – da valorizzarsi quale norma di chiusura del sistema del giudizio di ottemperanza – nella misura in cui la mancata (o l'impossibilità

di) esecuzione in forma specifica del giudicato amministrativo (come avvenuto nella fattispecie) legittima la parte interessata soltanto all'esercizio dell'azione risarcitoria.

In altre parole e in estrema sintesi: quando sia impossibile per qualsivoglia motivo l'esecuzione del giudicato (ovvero quand'esso, come si vedrà appresso, venga inesattamente eseguito o eluso tout court), residua ex art. 112, co. 3, c.p.a. in favore della parte interessata esclusivamente il risarcimento del danno, rimesso alla giurisdizione-competenza del Giudice dell'ottemperanza – ossia, nel caso di specie, a quella del g.a.

Alla luce di ciò, ha ragione l'appellante nell'insistere per la devoluzione alla giurisdizione del g.a. dell'intera vertenza, comprensiva dell'appendice risarcitoria connessa alla vicenda ottemperativa; d'altra parte, non rileva che il commissario ad acta si fosse discostato dal giudicato di cui alla sentenza n. 1412/11 e dal comando del Giudice dell'esecuzione e avesse indetto la procedura selettiva sulla base non dei criteri indicati nell'accordo dell'8/02/2008, ma, per le ragioni contabili e gestionali descritte dal MINISTERO appellante (ricorso, pagg. 9-10), di quelli (diversi) ispirati dall'accordo ex novo del 30/05/2011 e prevedenti la decorrenza inquadrativa dal 1°/01/2009, anziché dal 1°/10/2007: si tratta, infatti, di questione che sfugge alla giurisdizione del g.o., poiché «nel caso in cui il giudicato esterno derivi da sentenza del giudice amministrativo, che abbia provveduto alla nomina di un commissario "ad acta", la parte del relativo giudizio dinanzi al g.a. non può fare valere in sede civile vicende attinenti ai provvedimenti commissariali, in quanto l'organo legittimato a conoscere delle questioni relative all'esecuzione di un giudicato può essere solo quello che presiede all'esecuzione medesima» (Cass. n. 12674/16), dal momento che «L'operato del commissario "ad acta" non può integrare l'accertamento reso in sede giurisdizionale, anche di ottemperanza, essendo egli privo dei poteri e della capacità giuridica per condurre un processo con finalità accertative, ed esercitando, pertanto, un'attività puramente esecutiva» (Cass., ord., n. 5678/20), eventualmente e autonomamente contestabile in sede amministrativa sotto forma di opposizione agli atti commissariali.

Tra l'altro, a quest'ultimo proposito, occorre rilevare come l'accordo del 30/05/2011 siglato dal commissario ad acta non fosse stato impugnato come tale dalla lavoratrice e dagli altri interessati e, pertanto, si fosse sostituito a ogni effetto giuridico, come ritenuto correttamente dal primo Giudice, a quello dell'8/02/2008, sicché non è plausibile, come vorrebbe l'appellata, che esso «non può ritenersi pertanto una mera ipotesi priva di

qualsiasi efficacia, in quanto [...] è venuta meno la causa ostativa al suo perfezionamento» (memoria, pag. 11).

2.4. Non è neppure corretto affermare che le domande azionate nel presente giudizio attengono «alle modalità della procedura alla quale Ministero era già stato ordinato di procedere da parte del TAR, dunque non rientranti nel giudizio di ottemperanza ormai concluso e, pertanto, di competenza del giudice ordinario» (ibid., pag. 2): se è formalmente vero che la procedura per il passaggio nella fascia retributiva F2 indetta per il 2009-2010 ha rappresentato un evento concorsuale diverso e successivo rispetto a quello interessato dalla pronuncia ablatoria n. 1412/11 e dalla relativa ottemperanza, è anche vero che il pregiudizio lamentato dalla lavoratrice (relativo all'indebita sottrazione dell'anzianità biennale nella fascia retributiva di appartenenza) risulta direttamente e causalmente connesso ex art. 112, co. 3, c.p.a. (o, volendo, ex artt. 1223 e 2056, co. 1, c.c.) «alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione», ovvero sia all'inesatta esecuzione del giudicato amministrativo (quantomeno) sulla decorrenza dell'inquadramento – con inevitabile vis attrattiva della giurisdizione esclusiva e di merito del g.a.

Né, tantomeno, appare corretto affermare, come ha fatto il primo Giudice, che la seconda domanda (quella relativa al passaggio nella fascia retributiva F2 indetto per il 2009-2010) appartiene alla giurisdizione del g.o. in quanto esperita «nell'ambito di un rapporto già in essere tra le parti in seguito alla stipulazione del contratto di lavoro del 26 gennaio 2017» (sentenza, pag. 4): questo passaggio motivazionale non tiene nella dovuta considerazione il vincolo di diretta connessione causale con il giudizio di ottemperanza nei termini suesposti – vincolo che, peraltro (non senza una lieve contraddizione), viene altrimenti riconosciuto nella stessa decisione appellata nell'accogliere la domanda risarcitoria per perdita di chance (che è priva di diretto rapporto con la «stipulazione del contratto di lavoro del 26 gennaio 2017») e nell'attestare come l'illegittimo blocco "a monte" della procedura per il passaggio di area avesse «conseguentemente» (e l'uso di tale avverbio non è improprio) impedito a PILUSO Donatella di partecipare alla successiva procedura selettiva: e difatti, a conferma di ciò, esplicitamente, «L'illegittimo blocco della procedura [quella esecutiva dell'accordo dell'8/02/2008] ha pertanto causato alla ricorrente un danno patrimoniale da mancato reinquadramento nella fascia retributiva superiore» (pag. 4).

Conclusione questa, d'altronde, perfettamente coerente e in linea con la causa petendi invocata dalla stessa ricorrente, che, nel ricorso di primo

grado, aveva fatto valere tale successione causale rivendicando che, qualora «fosse stata correttamente inquadrata così come previsto dal provvedimento del febbraio 2008, avrebbe maturato i due anni nell'area seconda, fascia retributiva F1, requisito che gli avrebbe permesso di concorrere per le progressioni economiche di cui al bando del Ministero del 2010 e di aspirare ad una fascia retributiva ancora superiore, ovvero, area seconda, fascia retributiva F2. [...] Ed infatti, solo la mancanza della permanenza per due anni nella fascia F1 – che si sarebbe verificata se la lavoratrice fosse stata correttamente inquadrata a partire dal 1°.10.2007 – non gli ha consentito di raggiungere un tale obiettivo!» (pagg. 11 e 12).

2.5. Neppure pertinente, infine, il richiamo di parte appellata alla sentenza n. 32626/18 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: qui «il ricorso in ottemperanza [...] non ave[va] investito in alcun modo profili organizzatori generali, e cioè il legittimo esercizio di un generale potere organizzativo da parte dell'amministrazione [...], con la conseguenza che, non venendo in rilievo alcun esercizio o mancato esercizio di un potere amministrativo, anche di tipo organizzatorio, ma semplicemente un atto gestorio del rapporto di natura privatistica, non sussisteva la giurisdizione amministrativa»; nella presente vicenda, all'esatto contrario, l'amministrazione ministeriale e commissariale, ben lungi dal «mancato esercizio di un potere amministrativo, anche di tipo organizzatorio», aveva invece indetto, organizzato e gestito ex novo una procedura concorsuale, ancorché diversa e alternativa a quella esecutiva dell'accordo integrativo dell'8/02/2008.

3. Per tutte le superiori ragioni, che impediscono inevitabilmente di affrontare ogni doglianza di merito, l'appello dev'essere accolto sull'eccezione preliminare e dev'essere quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. anche in relazione, secondo la sequenza numerica adottata dal primo Giudice, alla terza domanda (l'unica accolta) avanzata da PILUSO Donatella, ossia quella risarcitoria proposta in via subordinata.

La notevole complessità della questione affrontata e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese del grado.

P.Q.M

Con il presente atto si riassume quindi il giudizio dinanzi al Tar Lazio, territorialmente competente, ad avviso della Corte di appello di Torino.

Pur riportandosi, nel merito, a quanto già esposto nel ricorso introduttivo, non s nascondono serie perplessità in ordine alla giurisdizione del giudice

amministrativo per le ragioni tutte che si sono riprodotte con l'atto di difesa depositato in appello e sopra ritrascritto.

Si chiede quindi che il Tribunale voglia vagliare, più approfonditamente al fattispecie, posto che l'azione intrapresa dalla signora Piluso si pone al di fuori della sua giurisdizione, avendo la stessa fatto valere un suo diritto soggettivo sorto a seguito della conclusione dell'avvenuto annullamento da parte di questo Tribunale del divieto di passaggio di area, limitandosi la nuova azione a contestare un atto di natura squisitamente datoriale come la modifica della data di decorrenza del nuovo inquadramento che non è connesso in alcun modo con l'annullamento del divieto frapposto dalla Funzione pubblica.

In caso diverso, si chiede l'accoglimento delle infra svolte conclusioni con riserva di ulteriormente argomentare in sede di memorie accogliendo le domande svolte in primo grado e sopra ritrascritte attraverso l'annullamento degli atti che hanno disposto il suo inquadramento alla data del 1° gennaio 2009.

Istanza di integrazione del contraddittorio

Posto che il presente ricorso in riassunzione, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati pari ad uno, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inseriti nella graduatoria per addetto tecnico - area II - da F1 a F2 - anno 2010, meglio individuati nell'epigrafe dell'atto, rimasti contumaci nei precedenti gradi di giudizio.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei controinteressati, di essere autorizzati alla notificazione ai sensi dell'art. 41, 4° co. cpa, ovvero mediante pubblicazione sul sito Internet dell'amministrazione resistente (home- Amministrazione trasparente- Avvisi) di un avviso contenente la riproduzione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

Si produce:

- 01 Ricorso introduttivo del 06.10.2017 con procura in calce;
- 02 Memoria difensiva del Ministero delle infrastrutture e Trasporti I gr.;
- 03 Copia autenticata sentenza 133/2022 del Tribunale di Biella;
- 04 Ricorso in appello del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30.12.22;
- 05 Memoria di costituzione Sig.ra Piluso II grado;
- 06 Sentenza autenticata Cda Torino n. 141/23 del 30.03.23;
- 07 Autocertificazione situazione reddituale

Con riserva di depositare i fascicoli dei precorsi gradi

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile e che la ricorrente dichiarando un reddito non superiore ad €. 35.240,04 è esente dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione che si produce e come da circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 18.10.11 da ultimo aggiornata.

Roma, lì 26 Giugno 2023

Sergio Galleano